

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**Art. 1**

**Costituzione**

[1] È istituita una fondazione denominata "**Fondazione Nuvola della Sanità**", che d'ora in avanti verrà indicata nel presente statuto come Fondazione. La denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica ed anche nella forma abbreviata "**NUSA**", sia unitamente sia disgiuntamente alla denominazione per esteso.

[2] La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli art. 12 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi collegate, ed è costituita senza limitazioni di durata.

[3] La sede della Fondazione è a Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25.

**Art. 2**

**Delegazioni ed Uffici**

[1] Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero quando utili a perseguire gli scopi della Fondazione.

**Art. 3**

**Scopo**

[1] La Fondazione promuove e tutela il diritto costituzionale alla salute in Italia ed all'estero; contribuisce, inoltre, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione sanitaria pubblica e privata. A tal fine si propone di realizzare i progetti del socio fondatore FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali, operando anche nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione, della ricerca scientifica, della sperimentazione di nuovi modelli organizzativi della assistenza (HTA)

[2] La Fondazione, anche attraverso soluzioni tecnologiche innovative, promuove un sistema avanzato di integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, gestionale e professionale, in grado di migliorare l'efficienza perseguendo la migliore cura e tutela del diritto alla salute e dei bisogni socioassistenziali, garantendo la sostenibilità dei relativi costi e favorendo appropriatezza dei percorsi di cura ed aderenza alla terapia.

[3] La Fondazione, nel rispetto delle vigenti normative, si propone pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

a) promuovere collaborazioni fra istituzioni diverse come aziende sanitarie, medici di medicina generale, amministrazioni comunali, industria e sistema delle farmacie ed altri soggetti che operano nel settore delle cronicità e fragilità al fine di garantire una organizzazione in grado di conseguire

obiettivi di salute comuni e condivisi, anche attraverso sistemi informatici e tecnologici avanzati;

b) promuovere, come supporto al cittadino, iniziative di informazione, educazione sanitaria, formazione anche professionale, family learning ed empowerment, anche utilizzando innovative soluzioni ICT dedicate e fruibili dai comuni strumenti informatici che il cittadino abitualmente usa;

c) promuovere lo studio, l'analisi e lo sviluppo anche di sistemi informatici, operanti anche in modalità cloud computing, per la condivisione di cartelle cliniche della medicina di famiglia e l'integrazione dei sistemi di rete delle cure primarie e del territorio con tutti i professionisti e gli operatori coinvolti nel sistema socio-sanitario;

d) promuovere e favorire attività culturali e scientifiche come conferenze, congressi ed iniziative di educazione e formazione sanitaria inerenti al tema della tutela del diritto costituzionale alla salute;

e) realizzare e diffondere materiale educativo sulla prevenzione e sui corretti stili di vita relativi alle cronicità, nonché inerente al tema del diritto costituzionale alla tutela della salute.

[4] La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

#### **Art. 4**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

[1] La Fondazione potrà svolgere attività commerciale destinando gli eventuali utili al perseguimento dei propri fini istituzionali. Potrà altresì svolgere tutte le attività di ricerca scientifica e promozione, nonché quelle che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono lo scopo della Fondazione. Potrà inoltre assumere partecipazioni in società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini, connesse o strumentali alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero.

[2] La Fondazione pertanto potrà a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con ogni Ente Pubblico o Privato, ivi comprese le Università degli studi, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;
- c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi o ricerche specifici e consulenze;
- d. partecipare ad associazioni, fondazioni, Università degli studi e ad ogni altro Ente ed Istituzione, pubblica e privata, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti ovvero stipulare con essi convenzioni o accordi utili a perseguire lo scopo;
- e. promuovere, organizzare e gestire manifestazioni di ogni genere quali mostre, conferenze, dibattiti, convegni e/o congressi, seminari, nonché finanziare analoghe manifestazioni realizzate da Enti pubblici e privati, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative anche editoriali ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;
- f. erogare premi, contributi o borse di studio;
- g. svolgere programmi di studio e attività di istruzione, formazione e ricerca, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente ai settori d'interesse della Fondazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti attraverso tutti i mezzi editoriali;
- h. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di acquisto, realizzazione, produzione, fornitura e gestione di banche dati e sistemi e di servizi telematici, telefonici ed informatici, nonché di elaborazione dati;
- i. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, diffusione e distribuzione, in tutti i settori inerenti le attività dell'ente nonché nel settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- l. svolgere attività divulgative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica al tema della tutela della salute;
- m. svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 5**

##### **Patrimonio / Fondo di dotazione**

[1] Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, di cui la stessa è stata dotata dai Fondatori in sede di atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante, ovvero, successivamente dai Fon-

datori o dai Sostenitori o da altri soggetti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione in conformità alle vigenti disposizioni normative, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati e da tutti coloro che ne condividano gli scopi, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### **Art. 6**

##### **Fondo di gestione**

[1] Il fondo di gestione della Fondazione è costituito :

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto dall'art. 5;
- da eventuali oblazioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da eventuali contributi dei Fondatori, Sostenitori;
- da eventuali altri contributi provenienti da qualunque altro soggetto pubblico o privato senza espressa destinazione al fondo di dotazione, compresa anche la devoluzione alla Fondazione del 5 per mille;
- dagli utili delle attività commerciali, istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compreso l'eventuale utilizzazione e gli eventuali diritti derivanti dalle attività di studio e ricerca intraprese per iniziativa della Fondazione o di Enti Pubblici e Privati terzi anche tramite la partecipazione della Fondazione;
- dagli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;
- dai fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione. A questo proposito la Fondazione potrà:
  - a) promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento dello scopo della Fondazione stessa;
  - b) organizzare o promuovere occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radio-televisivi e telematici;
  - c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta o indiretta di strutture, interventi e servizi che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

[2] Nell'ambito delle attività previste agli articoli 4 e 5 la Fondazione potrà ricercare presso Enti Pubblici o Privati, Società commerciali e persone fisiche finanziamenti che in accordo con i soggetti finanziatori saranno destinati a specifici progetti.

#### **Art. 7**

##### **Contributo**

[1] Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'ammontare del contributo annuale destinato al fondo di gestione e/o al fondo di dotazione da parte di Fondatori e Sostenitori.

[2] In fase di costituzione della Fondazione, l'ammontare del contributo versato dai membri Promotori, è determinato nell'atto costitutivo.

[3] Il versamento del contributo non crea altri diritti di partecipazione e, più specificatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

[4] In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione, che rimane destinato al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione.

#### **Art. 8**

##### **Esercizio finanziario**

[1] L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

[2] Il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

[3] Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del

Consiglio di Amministrazione muniti di specifica delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 9**

##### **Membri della Fondazione**

[1] I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori e Sostenitori.

#### **Art. 10**

##### **Fondatori**

Sono Fondatori coloro che hanno contribuito alla prima dotazione del patrimonio iniziale e sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

#### **Art. 11**

##### **Sostenitori**

[1] Possono divenire Sostenitori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione e contribuiscano con attività di particolare rilievo o con donazioni o elargizioni in denaro al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, per un intero triennio consecutivo e si impegna a non recedere dalla Fondazione prima del compimento del terzo anno successivo alla ammissione come Sostenitore e comunque a versare la somma equivalente al contributo minimo annuale per detto periodo di tempo.

[2] Il soggetto che, successivamente alla costituzione della Fondazione, intende contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione in qualità di Sostenitore, deve rivolgere istanza scritta al Consiglio di Amministrazione corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti o della proposta di uno dei Fondatori e/o di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, delibera in merito al suo accoglimento. La decisione del Consiglio di Amministrazione, inappellabile, è comunicata al richiedente entro i 10 (dieci) giorni successivi al predetto termine.

[3] La qualifica di membro Sostenitore decorre dalla data di comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è sta-

to regolarmente versato. Ogni membro della Fondazione deve espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, qualora emanati.

[4] I membri sostenitori partecipano alla Assemblea della Fondazione e possono esprimere parere consultivo sulla attività svolte e sui programmi futuri.

#### **Art. 12**

##### **Partecipanti Esteri**

[1] Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

#### **Art. 13**

##### **Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione**

[1] La qualifica di Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tale categoria per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione - a partecipare alle attività organizzate dalla Fondazione, nonché a partecipare alle iniziative dell'Ente, secondo i criteri e le modalità disposte con Regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

[2] Qualora venga istituito il Comitato Scientifico di cui all'art. 23 del presente statuto, i Rappresentanti dei Sostenitori potranno partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto.

#### **Art. 14**

##### **Esclusione e recesso**

[1] Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione o lo svolgimento di un attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

[2] Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione, scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, ivi inclusa nel caso di Enti la loro soppressione da parte dell'Istituzione pubblica o privata che l'abbia istituiti;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche

stragiudiziali.

[3] L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica all'interessato del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

[4] I Sostenitori dopo il compimento del terzo anno successivo alla loro ammissione nella Fondazione, possono recedere dalla Fondazione inviandone comunicazione scritta, fermo restando tuttavia il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente della Fondazione riceve, presso la sede della Fondazione, la comunicazione della volontà di recesso.

[5] Il venir meno della partecipazione alla Fondazione, per qualunque ragione, non comporta per i Sostenitori alcun diritto di ripetizione delle erogazioni effettuate, che rimangono destinate al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, né la possibilità di rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

[6] I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

#### **Art. 15**

##### **Organi della Fondazione**

[1] Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- l'Assemblea;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Consulenza Contabile.

#### **Art. 16**

##### **Consiglio di Amministrazione**

[1] Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione di tutti gli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

[2] Il primo Consiglio di Amministrazione e la Presidenza del medesimo è stabilita nell'atto costitutivo dai Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, tutti nominati dal Fondatore FIMMG, comprese le cariche di presidente e vicepresidente.

[3] Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Nel caso in cui siano corrisposti compensi, questi non potranno essere superiori a quelli comunemente erogati per imprese di analoga dimensione patrimoniale.

[4] I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla scadenza del loro mandato, salvo revoca da parte del Fondatore FIMMG, decesso, dimissioni volontarie, o decadenza che si verifica quando un membro del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, non partecipa a



tre riunioni consecutive del Consiglio. In questi casi il

Fondatore FIMMG provvede alla nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione. Il consigliere sostituito resterà in carica fino allo spirare del mandato del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla data del suo insediamento.

[5] Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;

b) deliberare il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo annuale, e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

c) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art. 12 e 13 possono divenire Sostenitori e stabilire l'ammontare del loro contributo annuale o pluriennale; procedere alla loro ammissione, valutandone le motivazioni, nonché deliberare sulla loro esclusione secondo le disposizioni dell'art. 16;

d) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui agli art. 5, 6 e 8 del presente Statuto;

e) deliberare sull'approvazione delle convenzioni con Ordini, Enti, Istituzioni anche universitarie operanti nei settori di interesse della Fondazione;

f) deliberare e determinare, nell'ambito delle aree di attività della Fondazione, le celebrazioni e/o ricorrenze e/o campagne di sensibilizzazione, nonché la destinazione di elargizioni di modico valore pervenute alla Fondazione in concomitanza con le campagne di sensibilizzazione e ricorrenze;

g) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a Fondazioni o Associazioni, Università degli Studi e ad ogni Ente o Istituzione Pubblica o Privata, ivi compresi gli enti societari;

h) deliberare sui contributi e sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

i) formare il Regolamento Interno della Fondazione, ove opportuno;

l) nominare il Direttore Generale della Fondazione, che svolge anche la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione, determinandone i compiti, la qualifica, durata e natura dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge in vigore e nei limiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs 460/97 e successive modifiche;

m) nominare l'Organo di Consulenza Contabile;

n) nominare i componenti del Comitato Scientifico;

o) determinare la misura dei rimborsi spese spettanti ai Con-

siglieri ed ai componenti del Comitato Scientifico, e dei compensi e/o dei rimborsi spese spettanti all'Organo di Consulenza Contabile entro i limiti di cui all'art. 10 del D. Lgs 460/97 e successive modifiche;

p) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e determinandone eventuali compensi;

q) assumere e licenziare il personale dipendente, su proposta del Direttore Generale, determinarne il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge e nei limiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs 460/97 e successive modifiche;

r) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi, le modifiche dello Statuto;

s) deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, nonché la Fusione o Trasformazione della Fondazione;

t) esaminare i provvedimenti d'urgenza del Presidente della Fondazione;

u) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

[6] Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio. Il Direttore Generale della Fondazione interviene nelle sedute con voto consultivo.

#### **Art. 17**

##### **Convocazione e quorum**

[1] Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

[2] La convocazione è fatta senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

[3] L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. La seduta è validamente costituita anche con la partecipazione dei Consiglieri attraverso sistemi audiovisivi.

[4] Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

[5] Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità pre-

viste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### **Art. 18**

##### **Presidente**

[1] Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

[2] Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di rilasciare Procure speciali, nominare Avvocati e Procuratori.

[3] Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

[4] Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare, il Presidente predispone il programma dell'attività da sottoporre al Consiglio, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

[5] Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno l'Assemblea, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

[6] In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 19**

##### **Direttore Generale**

[1] Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge in vigore. Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

[2] Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nelle quali svolge anche la funzione di segretario.

#### **Art. 20**

##### **Assemblea**

[1] L'Assemblea è costituita dal Fondatore FIMMG e dai Sostenitori. Quest'ultimi partecipano senza diritto di voto e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita se è presente il Fondatore.

[2] L'Assemblea formula pareri non vincolanti e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

[3] L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

#### **Art. 21**

##### **Comitato Scientifico**

[1] Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, minimo tre, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

[2] Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

[3] I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni, salvo revoca, e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

[4] Dalla nomina a membro del Comitato Scientifico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

[5] Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

[6] Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

#### **Art. 22**

##### **Organo di Consulenza Contabile**

[1] L'Organo di Consulenza Contabile della Fondazione è un organo monocratico consultivo, che vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

[2] Il primo Organo di Consulenza Contabile è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo della Fondazione.

[3] L'Organo di Consulenza Contabile successivo al primo è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le persone i-

scritte nel Registro dei Revisori Contabili o tra Società di Revisione iscritte nel relativo Albo.

[4] L'Organo di Consulenza Contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

[5] L'Organo di Consulenza Contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

#### **Art. 23**

##### **Clausola Arbitrale**

[1] Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.

Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

[2] La sede dell'arbitrato sarà Roma.

#### **Art. 24**

##### **Scioglimento**

[1] In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre Fondazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il parere del Fondatore.

#### **Art. 25**

##### **Fusione e Trasformazione**

[1] La Fondazione, sentito il parere vincolante del Fondatore e a seguito di parere favorevole dell'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire in o con altre Fondazioni che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

[2] Nell'eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l'Autorità Governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione mantenendo per quanto possibile l'osservanza della volontà del Fondatore FIMMG.

#### **Art. 26**

##### **Clausola di rinvio**

[1] Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano

le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni di diritto privato. Ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile l'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione.  
F.to Massimo Magi N.Q.  
" Roberto Macrì Notaio